

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 108/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il tiocianato di potassio le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/751/CE della Commissione⁽³⁾.

(2) Il 6 settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Koppert Beheer B.V., a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una richiesta di inserimento della sostanza attiva tiocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 luglio 2007 lo Stato membro relatore

designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. Al richiedente sono state chieste informazioni supplementari conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011⁽⁴⁾ della Commissione. Il 30 maggio 2011 il richiedente ha comunicato che non erano disponibili informazioni supplementari.

(4) Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). Il 22 ottobre 2012 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva tiocianato di potassio⁽⁵⁾ nei prodotti fitosanitari. L'Autorità ha individuato diverse lacune nei dati forniti, in merito alle quali il richiedente avrebbe dovuto fornire ulteriori informazioni. Con lettera del 27 settembre 2013, Koppert B.V. ha ritirato la sua richiesta di autorizzazione del tiocianato di potassio.

(5) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata concessa la possibilità di accordare, per un periodo iniziale di tre anni, autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio. Con la decisione 2010/457/UE⁽⁶⁾ la Commissione ha consentito agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per il tiocianato di potassio fino al 31 agosto 2012. Con la decisione di esecuzione 2012/363/UE⁽⁷⁾ la Commissione ha concesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie accordate per il tiocianato di potassio fino al 31 luglio 2014.

(6) A seguito del ritiro della richiesta, il tiocianato di potassio non dovrebbe pertanto essere approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013;11(6):2922. Disponibile online sul sito: www.efsa.europa.eu

⁽⁶⁾ Decisione 2010/457/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive *Candida oleophila* di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 24).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, *Candida oleophila* di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotriammatto (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2005/751/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18).

- (7) Di conseguenza dovrebbero essere revocate le autorizzazioni provvisorie in vigore e non dovrebbero essere concesse nuove autorizzazioni.
- (8) È opportuno concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio.
- (9) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio tale periodo ha una durata non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al tiocianato di potassio a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva tiocianato di potassio non è approvata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva tiocianato di potassio entro il 26 agosto 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade non oltre il 26 agosto 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO